

COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di SIENA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Allegato deliberazione consiliare n. 64 del 18.10.2019)

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Regolamento-Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto Comunale e del TUEL.
2. E' approvato a maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti l'organo consiliare (art.38 c.2 TUEL).

ART. 2
Durata del Consiglio Comunale

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, oppure in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, presentate personalmente ed assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto. In tal caso, il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari (art.38 c.8 TUEL).
4. I casi di rimozione, decadenza e sospensione dalla carica di consigliere comunale sono regolati dalla legge.
5. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dall'art.141 del TUEL.
6. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni (art.51 c.1 TUEL).
7. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non sono allo scadere del mandato immediatamente rieleggibili alla medesima carica (art.51 c.2 TUEL).
8. La limitazione dei mandati elettivi stabilita per la carica di Sindaco non è prevista per i consiglieri comunali.

ART. 3
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nella sala consiliare.
2. Il Sindaco per motivi straordinari può disporre che la riunione sia tenuta in altra sede idonea.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera nazionale.

CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 4

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco (art.39 c.3 TUEL), ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'assessore nominato vice/Sindaco, purché componente del Consiglio Comunale.
2. Ove la Giunta sia composta da tutti i componenti esterni, o nel caso in cui sia assente anche il vice/Sindaco componente del Consiglio, la Presidenza spetta al consigliere anziano, individuato in colui che ha ricevuto maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti prevale l'anziano per età.

ART. 5

Compiti e poteri del Sindaco quale Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento e concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota e determina l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6

1. I Consiglieri comunali eletti si riuniscono in gruppo dando comunicazione al Sindaco dell'avvenuta costituzione del gruppo e indicando il nome del Capogruppo.
2. In assenza di comunicazione i gruppi si intendono formati con gli eletti nella medesima lista e si intende per capogruppo il capolista. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. In ogni momento due o più consiglieri possono costituirsi in gruppo autonomo rispetto a quello di precedente appartenenza, dandone comunicazione al Sindaco unitamente alla indicazione del Capogruppo.
4. Il Consigliere che, nel corso del mandato, voglia aderire ad un gruppo diverso da quello di appartenenza, deve darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del gruppo al quale intende aderire.

ART. 7

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo e' organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, al fine di agevolare i lavori del Consiglio Comunale. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco si avvale del parere della Conferenza dei Capigruppo, su argomenti di particolare interesse o importanza; in particolare convoca la Conferenza per il bilancio, conto consuntivo, piani urbanistici.
3. Alla Conferenza dei Capigruppo vengono convocati i gruppi costituiti ai sensi del precedente art.6.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua sostituzione, dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano.
5. La convocazione della Conferenza può essere richiesta al Sindaco dai Capo gruppi che rappresentano almeno 1/5 dei Consiglieri. In tale caso la riunione sarà tenuta entro 10 giorni dalla richiesta.
6. La riunione della Conferenza e' valida quando siano presenti i Capigruppo che rappresentano almeno 2/3 dei Consiglieri.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capogruppo non viene redatto verbale, ma registrate le presenze.

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8

Commissioni consiliari permanenti

1. Entro sei mesi dall'insediamento sono istituite in seno al Consiglio comunale n.3 commissioni consiliari permanenti, denominate come di seguito:
 - ❖ "Affari generali e Bilancio";
 - ❖ "Assetto del Territorio";
 - ❖ "Welfare, cultura e istruzione";
2. Il Consiglio elegge i Componenti le Commissioni consiliari assicurando la rappresentanza della Maggioranza e delle Minoranze consiliari.
3. A tal fine per assicurarne l'operatività, le Commissioni, sono composte da 5 consiglieri eletti dal C.C. con voto disgiunto di cui tre rappresentanti della Maggioranza e due rappresentanti delle Minoranze.
4. Le Commissioni, regolarmente costituite, eleggono nel proprio seno il presidente.
5. Le commissioni, costituite ai sensi dei precedenti commi, restano in carica per l'intero mandato, salva la sostituzione dei membri dimissionari o non più facenti parte del Consiglio.
6. Il Sindaco, può partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti senza avere diritto di voto.

ART.9

Commissioni non permanenti

1. E' facoltà del Consiglio comunale istituire commissioni consiliari non permanenti ove lo ritenga opportuno, quali la Commissione pari opportunità (art.6 c.3 TUEL), la Commissione di indagine sull'attività amministrativa (art.44 c.2 TUEL), la Commissione di controllo e garanzia (art.44 c.1 e art.6 c.2 TUEL).
2. Le modalità di istituzione sono le medesime previste per le commissioni permanenti.

ART. 10

Funzionamento delle commissioni consiliari

1. Tutte le sedute delle commissioni sono convocate dal Presidente, il quale fa recapitare ai componenti della commissione, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno previsto.
2. Le sedute delle commissioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti; di esse viene redatto processo verbale a cura del responsabile del Servizio competente o di persona da questi delegata.

CAPO V I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 Disposizioni generali

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, le cause di ineleggibilità, di decadenza o rimozione della carica, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

ART.12 Casi di decadenza

1. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede, con comunicazione scritta, alla contestazione dell'assenza ingiustificata.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Comunale esamina gli atti in suo possesso e delibera la pronuncia di decadenza, laddove le cause dell'assenza non siano state sufficientemente motivate, con le modalità previste per la contestazione delle cause di incompatibilità (art.69 TUEL).

Art.13 Diritto di iniziativa ed emendamenti

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto sottoscritta dal consigliere comunale è inviata al sindaco. Accertata la competenza del consiglio a trattare l'argomento la proposta sarà rimessa all'ufficio competente per l'istruttoria e la formulazione dei pareri di regolarità tecnica e, qualora comporti spesa, di regolarità contabile. Il sindaco iscrive la proposta al primo consiglio utile indicando con l'oggetto il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno altresì diritto di presentare al sindaco interrogazioni interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze dallo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Le interrogazioni devono essere presentate dall'interrogante nel termine massimo di 5 minuti. Il Sindaco rispondendo all'interrogazione ha 5 minuti per la risposta. Il Consigliere interrogante può dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto. Stesso procedimento, con il supplemento della votazione, si applica per le mozioni. Quindi: presentazione della mozione nel termine di 5 minuti, risposta del capigruppo nel termine di 5 minuti e ogni consigliere ha diritto di intervento per massimo 5 minuti. Dopodiché si procede alla votazione.
4. I consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni, sostituzioni della proposta di deliberazione depositata nell'ufficio di segreteria.
6. Le proposte di emendamenti sono presentate dai consiglieri al Sindaco per iscritto entro le 24 ore precedenti la seduta; le stesse, dopo aver acquisito il previsto parere del responsabile del servizio, se necessario, vengono esaminate e votate dal consiglio comunale nel corso della trattazione del punto all'ordine del giorno interessato.
7. Ove, per motivi temporali o causa di forza maggiore, non sia possibile acquisire il parere del responsabile del servizio interessato, non si procederà all'esame degli emendamenti.

8. E' possibile presentare direttamente in consiglio comunale emendamenti di limitata entità e che non comportino modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione; in tal caso il Segretario Comunale su richiesta del presidente esprime un parere nell' ambito delle sue competenze sulla procedibilità, qualora non sia possibile acquisire tempestivamente il parere di cui innanzi.

9. Il Consiglio comunale acquisita tale informazione, decide quindi di discutere e votare l'emendamento o di rigettarlo, permanendo quindi l'originaria proposta di deliberazione.

ART. 14

Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare per iscritto interrogazioni al Sindaco e nessun consigliere può presentare complessivamente più di due interrogazioni/mozioni per la stessa seduta.
2. Le interrogazioni consistono in richieste tendenti ad ottenere informazioni sull' attività e sugli intendimenti del Sindaco, e/o della Giunta, in relazione alle rispettive attribuzioni. Si concludono con una risposta, scritta od orale, da parte dell' organo interpellato.
3. Le mozioni consistono in prese di posizione o proposte di intervento nell' ambito delle competenze del Consiglio Comunale. Si concludono con una risoluzione sottoposta all' approvazione del Consiglio mediante votazione.
4. Le interrogazioni e le mozioni sottoscritte dai proponenti, devono pervenire al protocollo generale del Comune entro il terzo giorno precedente a quello dell'adunanza. In caso contrario verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Il Sindaco le pone in discussione in ordine di priorità ed alle interrogazioni da' risposta orale.
5. Il Sindaco risponde di norma alle interrogazioni di cui al precedente comma, entro 30 giorni dalla data della loro presentazione, iscrivendo l' argomento all' ordine del giorno del Consiglio Comunale, per la trattazione orale. Qualora per qualsivoglia motivo non fosse possibile riunire l'organo entro il suddetto termine, il Sindaco risponderà alla interrogazione nella prima riunione utile del Consiglio Comunale.
6. Quando le interrogazioni e le mozioni rivestono carattere d' urgenza possono essere presentate verbalmente anche nel corso dell' adunanza.
7. Tutti gli emendamenti, le mozioni ed ordini del giorno, che prevedono incrementi di spese non previste in bilancio o di stanziamenti all'interno dei capitoli di spesa, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed in ossequio al principio costituzionale del pareggio, dovranno essere accompagnati dalla indicazione delle nuove risorse necessarie a farvi fronte. In mancanza di tali indicazioni, gli emendamenti, le mozioni e gli ordini del giorno potranno essere dichiarati irricevibili e non saranno sottoposti all'esame dell'Assemblea.
8. Le mozioni, gli ordini del giorno, gli emendamenti non possono essere approvati se non ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione sempre che alla votazione partecipi il numero di Consiglieri richiesto, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del presente regolamento, ai fini della validità della deliberazione. Si intendono votanti tutti coloro che esprimono un voto favorevole o contrario, altri che rimangono in aula senza esprimere un voto, debbono essere considerati ai soli fini dei presenti
9. Resta inteso che il procedimento per la mozione o la interrogazione è quello di cui all'art. 13 c. 3 che precede.

ART. 15

Diritto di accesso e di informazione

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti, tutte le informazioni utili all' espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio delle funzioni relative all'espletamento del mandato, hanno diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di quelli riservati per legge o per regolamento in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, così come modificato e/o integrato e/o sostituito dal G.D.P.R. 2016/679 promulgato il 25 maggio 2018).
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato richiedendo direttamente al Segretario Comunale, ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi, degli uffici, delle aziende, istituzioni ed altri organismi da esso dipendenti, senza alcun adempimento procedurale, le informazioni e la consultazione degli atti utili all'espletamento del mandato.

ART. 16

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

I Consiglieri Comunali hanno diritto al rilascio di copia di atti e documenti per finalità d' uso strettamente connesse all' esercizio del loro mandato.

CAPO VI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale e' disposta dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice-Sindaco, nel caso in cui lo stesso sia nominato tra i consiglieri comunali (art.53 c.2 TUEL).

ART. 18
Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l' indicazione del giorno, dell'ora dell' adunanza e della sede dove la stessa sar  tenuta. Quando   previsto che i lavori si svolgano in pi  giorni, sono indicate la data e l' ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso precisa se l'adunanza a carattere straordinario od ordinario ai sensi del successivo art. 20.

ART. 19
Modalit  di consegna dell' avviso di convocazione

1. L' avviso di convocazione viene inviato tramite e-mail ordinaria dal Comune di Buonconvento all'indirizzo e-mail fornito dal consigliere comunale nella prima seduta consiliare utile. L'attestazione di invio costituisce prova della convocazione.

ART. 20
Termini per la consegna dell'avviso

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie (Approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto della Gestione) deve essere inviato almeno cinque giorni, interi e liberi, prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie l'invio dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni, interi e liberi, prima del giorno stabilito.
3. L'eventuale ritardo dell'invio o la mancata ricezione dell'avviso di convocazione,   sanato quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti nel calendario.
4. Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

ART. 21
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno. L'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno   effettuata per decisione del Sindaco Presidente.
2. L'iscrizione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno pu  essere richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali (art.43 TUEL).
3. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l' indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art.27. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. L' ordine del giorno e' inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 22

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L' elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale è affisso all'Albo Pretorio del Comune con l'osservanza degli stessi termini previsti per la consegna dell'avviso di convocazione.
2. E' altresì reso noto alla cittadinanza mediante affissione nella bacheca comunale.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, l'ordine del giorno e l'avviso di convocazione sono trasmessi:
 - al Revisore dei Conti, per le materie di competenza;
 - ai Responsabili dei Servizi.

ART. 23

Deposito e consultazione atti

1. Gli atti relativi all'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno cinque giorni prima della seduta (Approvazione Bilancio di Previsione e Rendiconto). In caso di adunanza straordinaria il deposito avviene almeno due giorni prima dell'adunanza medesima ed in caso di seduta d'urgenza almeno ventiquattro ore prima.
2. I Consiglieri hanno facoltà di prenderne visione, di norma, durante le ore d' ufficio.

ART. 24

Adunanze

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco (art.38 c.2 TUEL).
 - Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, trascorsa un' ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l' appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. Se durante l' adunanza viene a mancare il numero legale, il Sindaco sospende momentaneamente la seduta per un periodo non superiore a 15 minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello. Se il numero legale viene ancora a mancare, la seduta e' sciolta.
 - I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che per obbligo di legge devono astenersi non si computano nel numero necessario a rendere legale l' adunanza.
 - Ogni consigliere che sopraggiunge dopo l' appello nominale o che abbandona l' aula prima del termine dell'adunanza, ne deve dare avviso al Segretario.
 - Per la validità delle deliberazioni, è necessario ottenere la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validi dei votanti, salvo diverse disposizioni di legge per argomenti particolari, quali ad esempio lo Statuto, le modifiche allo stesso, la mozione di sfiducia, o quando è richiesta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.
 - Per la validità dell'adunanza del consiglio nella seduta di II convocazione, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Per indire la II convocazione è necessario:

- a) Che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
- b) Che la stessa sia andata deserta, o per l'abbandono di tanti consiglieri che abbia fatto venire meno il numero legale;
- c) Che tali circostanze risultino dal verbale della seduta dichiarata deserta.

2. Allorché l'avviso di 1^a convocazione indichi anche il giorno della 2^a, per i casi in cui si renda necessaria, l'avviso per la 2^a convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla 1^a.

3. Nell'ordine del giorno della 2^a convocazione si devono inserire tutti gli argomenti da deliberare che non sono stati oggetto di esame, nel caso sia venuto meno il numero legale. Non possono essere inseriti nell'ordine del giorno di 2^a convocazione argomenti nuovi per i quali occorre la seduta di 1^a convocazione.

ART. 25

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco e dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 26

Partecipazione degli Assessori non Consiglieri

1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione degli Assessori non Consiglieri alle adunanze non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per le votazioni.

ART. 27

Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, qualifica, stati e fatti riguardanti persone.
2. Sono altresì tenute in forma segreta le adunanze per la trattazione di argomenti che, per la loro peculiarità e delicatezza, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, fanno ritenere opportuna la riservatezza.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 28

Nomina degli scrutatori

Accertato il numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.

ART. 29

Svolgimento dei lavori

1. Verificato il numero legale, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie su fatti e circostanze di particolare interesse per il Consiglio Comunale.
2. Dopo l'intervento del Sindaco possono effettuare comunicazioni gli Assessori.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, per ciascun intervento, per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. La trattazione delle interrogazioni e delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, subito dopo le comunicazioni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

5. Il Consigliere interrogante illustra il contenuto dell'interrogazione e il Sindaco, o l'Assessore, risponde; infine, il consigliere dichiara se sia o meno soddisfatto della risposta.
6. Le interrogazioni e le mozioni riguardanti un particolare argomento già iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni.
8. Concluse la formalità di cui ai precedenti commi, il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco. Nel caso di richiesta presentata da uno o più Consiglieri, può ugualmente essere invertito l'ordine di trattazione quando nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Al verificarsi di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
9. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno, salvo il caso in cui, l'inserimento dell'argomento sia richiesto e votato all'unanimità da tutti i consiglieri presenti e votanti.

ART. 30

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del Relatore, il Presidente concede, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, assicurando, ove possibile, l'alternanza degli appartenenti a gruppi diversi.
2. Qualora, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chieda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere non può intervenire per un tempo superiore a 5 minuti e a 3 minuti per dichiarazione di voto. Il Sindaco ha sempre diritto di replica.
4. Dopo che su di un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e sono avvenute le relative repliche, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

ART. 31

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

ART.32

Divieto di incarichi e consulenze

Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune (art.78 c.5 TUEL).

ART. 33

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione.
3. A chi prende la parola per fatto personale possono rispondere unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

ART. 34

Mozione d'ordine

1. Per "mozione d'ordine" si intende un richiamo sulle osservanze delle norme e delle procedure stabilite dal presente Regolamento.
2. Il Sindaco chiama il Consiglio Comunale a decidere sulla mozione d'ordine mediante votazione per alzata di mano.

ART. 35

Mantenimento dell'ordine durante le sedute

1. Il Sindaco provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di espressione. Devono comunque escludere riferimenti lesivi dell'onorabilità delle persone e comportamenti oltre i limiti del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi di cui al precedente comma viene richiamato dal Sindaco.
4. Qualora, dopo un secondo richiamo all'ordine, un Consigliere persista in tali atteggiamenti e non tenga conto delle osservazioni rivoltegli dal Sindaco, gli viene interdetta la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Sindaco può a suo insindacabile giudizio, allontanarlo dall'aula.
5. Nel caso in cui da simili situazioni scaturiscano disordini in aula ed a nulla valgano i richiami del Sindaco per riportare alla calma i componenti del Consiglio, il Sindaco medesimo sospende la seduta.

ART. 36

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze nell'apposito spazio riservato deve tenere un comportamento corretto, astenendosi dal manifestare consenso o dissenso nei confronti delle opinioni espresse dai Consiglieri e delle decisioni adottate.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni od altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi in qualche modo disturbo.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Quando le persone che assistono all'adunanza arrecano turbamento ai lavori del Consiglio o al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle diffidate verbalmente a tenere un comportamento corretto, può, in caso di persistenza, ordinarne l'allontanamento dall'aula.
5. Qualora nella sala si verificano disordini e risultino vani i richiami del Sindaco, egli dichiara momentaneamente sospesa la seduta. Se anche alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Sindaco, udito il parere dei Capi Gruppo, la dichiara

definitivamente interrotta. In tal caso il Consiglio sarà nuovamente convocato per il completamento dei lavori.

ART. 37

La votazione

1. I Consiglieri votano, di regola, per alzata di mano o per appello nominale. E' approvata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Oltre i casi espressamente indicati dalla legge, vengono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone e quelle discusse in seduta segreta.
3. La votazione segreta si effettua a mezzo di schede. Il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede al loro spoglio e ne proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate agli atti dell' adunanza.

ART. 38

Verbale dell'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che avviene mediante registrazione della seduta e conservazione per 5 anni dei supporti informatici relativi alla seduta (DVD o altro). In tale funzione il Segretario può farsi coadiuvare da un dipendente dell'ente.
2. Nel verbale come pubblicato dovrà essere riportato l'elenco degli intervenuti sull'argomento e l'esito della votazione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente mediante documento allegato, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima dell'inizio della seduta.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive non debbano essere riportate a verbale, salvo che il Consigliere offeso non ne faccia espressa richiesta.
4. Il verbale della seduta segreta contiene la sintesi della discussione. La redazione avviene senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi in cui debba essere necessariamente espresso un giudizio sul loro operato.
5. I verbali delle adunanze e le deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, consentendo alla sovranità popolare di trasformarsi in partecipazione popolare per la tutela degli interessi collettivi.
2. Riconosce l'inserimento organico dell'associazionismo e del volontariato nell'amministrazione del Comune anche attraverso il sistema delle convenzioni per la gestione dei servizi. Garantisce il coinvolgimento degli organismi portatori di interessi od istanze riferibili alla collettività locale tenendo in considerazione le proposte avanzate volte ad ottenere emendamenti di atti o suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento.

ART. 40

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento precedente in vigore.